



10.10
D.P.

A
—

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per guardia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Commissario per la liquidazione degli
usi civici nelle provincie di Napoli, Avellino,
Benevento, Frosinone, Caserta e Campobasso
Comm. Carlo Cirio Presidente di Sezione
nella Corte di Appello di Napoli, assistito dal
Segretario del Commissariato con le funzio-
ni di Cancelliere Cav. Luigi Scibilia,
ha emesso la seguente ordinanza nella ver-
tosa demaniale circa il distacco dal de-
manio Lesornimiero di 50 moggiate a fa-
vore del comune di Porta Sanmarta eseguito
dal perito ing. Russo.

Capitolo 10
S

N. 552 Reg. Napoli Ut. Ammenda

14/1 1826 3° Vol. 157 Fol. 63

1000/1000 dices e cont. 10

Il Ricevitore Capo

Napoli



Ritornata in forma
esecutiva nell'ufficio
se del numero di procedura
12/10-1926
Siciliani

il Comune di Girolamo, rappresentato e dife-
so dall'avv. prof. Paolo di Quafrio giusta
mandato dell'8 febbraio 1926, autentico lo
dal notaio Giuseppe Andrucci, da Galle.

il Comune di Porta Sanmarta, rappresentato
to dal proprio sindaco signorissimo Campa



„servizio Regionale per la liquidazione degli impo-
„civili in Napoli, reietta ogni contenzione ec-
„senione, deduzione e difesa:

„1.° Ordinare la divisione e il distacco a pro-
„del Comune di Capua Sammita delle maggio-
„cinquanta del demanio proeminente, esqui-
„ta dall'ing. Alfredo Russo come nel suo rappor-
„to del 22 novembre 1921 d'annessa perizia.

„2.° Ordinare il Comune di Frosinone al rimborsio
„delle dette cinquanta maggio-
„Russo in detto suo rapporto individuando le cir-
„coscritte, entro un breve termine dalla noti-
„ficia della promulgazione ordinaria, ovvero
„autorizzare il Comune di Capua Sammita ad im-
„mettere nel possesso delle dette cinquanta
„maggio-
„entro un breve termine dalla noti-
„ficia della emanazione ordinaria con l'af-
„ferenza dello stesso perito ing. Russo, e ove
„ocorra, anche di un agente demaniale, il tut-
„to a spese del Comune di Frosinone.

„3.° Ordinare il Comune di Frosinone ad
„le spese di esercizio del presente incidente.
„Salvo ogni altro diritto, ragione, azione, cre-
„dito e quovunque, e specie il diritto alla liqui-
„dazione dei frutti indebitamente percipiti.

Dei



„ questa la sentenza della Corte di Appello di Napoli
„ di del 14 marzo 1890
L'Avv. Cito Saone per la famiglia di Cavita
di Quarta Camilla:
„ Ricorre alla sapienza dell'illustre Jan-
„ missario del Re:
„ 1.° Nesuto, convalidare l'intervento della fam-
„ iga di Cavita di Quarta nell'attuale giudizio
„ incidentale di incussione del giudizio della pro-
„ te di Appello, a lui introdotto dalla sentenza della
„ 2.° e, nel merito, respingere le arbitrarie pretese
„ del fante di Gio. Lino, di doversi nel distacco del
„ le emarginate maggiori demaniali del Ceramio,
„ niere a favore di Quarta, attribuire a questa
„ intatto o in parte il bosco nuovo di terza classe
„ di prima la proprietà della cosiddetta fangosa
„ (già Cappella di S. Nicola), denominato Mak-
„ zebacco o anche Ceramiero, e confinante, co-
„ me dalla perizia più alta ed altra, col demanio
„ Ceramiero indiviso, e annesso come nel
„ la perizia e rapporto del perito giudiziario
„ Sig. Alfredo Puffo 24 novembre 1890, e anno
„ 1891 invece il distacco delle maggior 50 de-
„ maniali come eseguito da esso Sig. Puffo
„ nel citato suo rapporto e perizia geometrica



„alligata.

„3.^a condannare il Comune di Cirolano, pel tenore „
„cio litigio, alle spese del presente intervento, con „
„prof. quelle per lo intervento del Pio Luogo di ver- „
„sali di campagna del partito stesso, con l'au- „
„torità di avvocato.

„Salvo ogni altro diritto e ragione „

„E con possibile, lo stesso avv. Pione per la lingua:

„s'impugnano tutte le contrarie eccezioni, dimo- „
„zioni ed esse, e si insiste per l'ammissibilità del „
„l'intervento della conclusente Congrega „

„E l'avv. prof. Paps per il Comune di Cirolano:

„Nuovamente s'impugna e si riconosce quanto da „
„fiorano si deduce nella comparsa „

Detto

Una ventura di confinazione tra il Comune
di Cirolano e il Comune di Fiorano, agitata
da secoli, si rinvenne in quello decorso sotto il pro-
filo demaniale innanzi al Tribunale di Partinico.
Merante la comparsa 26 gennaio 1895 Cirolano
richiese ad un'azione di reintegra da essa spie-
gata contro Fiorano relativamente ad un
benificio demaniale, dell'estensione di moggia
cinquanta, confinante coi beni del M.^o Gio-
vanni Pisciò, della V.^a Cappella di S. Nicola

Deiello



Colentino, del sig. Michele Ferdini, e con i termini
di Firolano e della Sottocotta terra di Marubini.
Tale demanio, risultante di sua appartenenza
dal suo anticaio del 1753, e di sua appartenenza
siccome si è nei confronti del suo ex Barone
dalla Commissione feudale con sentenza 13 ago-
sto 1810, sarebbe stato il medesimo demanio, avvan-
te la medesima demanizzazione, che era in vi-
ve e attuale esistenza nella zona contesa ora
di confine, nell'attuale possesso di Firolano.
Non solo riguardo a tale individuazione, ma
riguardo alla medesima esistenza del dema-
nio in possesso di Firolano senza grave con-
testazione. Osserva Firolano che il demanio
in suo possesso si estendesse a sud fino al
vallone delle Capi e che nulla avesse di comune
con l'omonimo demanio che Quarta tiene suo.
Quetta invece dedusse che il perimetro partimen-
to da Firolano si arrestasse molto prima del
detto vallone, essendo quella che Firolano ne de-
dica per quale parte meridionale, per una esten-
sione di ben sessanta morgia, proprietà privi-
ta della famiglia di Savita di essa Quarta. E ben-
chè, anche con tale deduzione, il demanio in
sua proprietà rimanesse di gran lunga più



votato dalle 50 maggior, rinviato nell'incarico del
1853, secondo essere tutto suo e dover *st. per in*,
tutto reintegrare in suo favore.

Non è il caso di rivedere le varie vicende della
lunga lite. Basta ricordare che una prima istanza
trattata dal perito Giulio e dall'agente Leonì pervenuta
a conclusioni favorevoli dell'assunto di Prata;
una revisione di perizia, compiuta dall'ing^{re}
Simone ed accolta dall'attuale giudice
te, allora assessoro di provincia, dette invece op-
poste risultanze. Da ultimo, in grado di rin-
vio, la Corte di Appello di Napoli, mediante
sentenza 16 febbraio - 18 marzo 1914, ora giu-
dicato, riformò parzialmente l'ordinanza
20 febbraio 1904 del sommario ripartitore
di Prata, che aveva del tutto rigettata la de-
manda di reintegro di Prata, ed invece quella
a scolle e limitatamente alle cinquanta
pioggia del demanio perenni il cui indico
« nell'incarico del 1853, con validato dalla per-
izia di Leonì, quale esecutore di Prata »
« per parte della nuova sua demaniale
perenni, indicata nella perizia
« dell'ing^{re} Rocchi. » Conseguentemente
incassò il perito Simone di distaccare

Scuto



cinquanta moggia di area 32.25 ciascuna e da
" quella parte della montagna suindicata più
" prossima al Comune di Prata, procedendo al
" l'operazione di distacco in modo tale da conciliare
" l'interesse il più possibile gli interessi
" delle parti. Si rinviò la causa innanzi al
" Tribunale ripartibile per l'omologazione
" dell'operazione di distacco.

Se non che, quando l'ing. Alfredo Russo, sur-
" rogato al dimesso con attuale interruzione della
" parte in data 9-16 aprile 1919, si accingeva ad
" operare il distacco, fu interdetta dal
" Comune di Prata la contestazione di una linea
" di terminazione a suo del demanio peraminiero,
" dapprima mediante l'intimo al perito di una
" foglia uiliata, indi nei verbali di perizia, ed inter-
" venne in tali atti anche il rappresentante della
" Congrega di Sanità di Prata a reclamare il ri-
" spettto di quella che asserviva essere proprietà
" del Rio Rite, anziché terreno demaniale.

Confermato l'udizione del residuo terri-
" to peraminiero, il perito, senza interruzione la
" zona in contestazione, operò su di quello il di-
" stacco delle cinquanta moggia.

Ma insorse peribuo contro un tale operato



del partito che avrebbe violato il giudicato della
parte dei suoi diritti; e con istanza del 20 ottobre
1921 al Pipardisone chiese negarsi l'autolega-
zione alla provincia dell'ing. Russo e disposizione
altre per la rinnovazione delle operazioni di istanza.
Intervennero nel giudizio anche il Presidente della
Causa Regia di Savona.

Vicini vicine impedirono la decisione della cau-
tenza fino all'emanazione del R. Decreto Leg-
ge 22 maggio 1921, n. 451. Per effetto di que-
sto, e ad istanza di Girolano, la controversia stessa
venne riprodotta innanzi a questo Commissario
Regionale.

Nell'udienza in cui venne assodata a decisione,
i procuratori delle parti resero le conclusioni
di sopra trascritte.

In Diritto.

Osserva che il Comune di Girolano, sovra innova-
re nella sua comparsa l'impugnativo che con la me-
morie a stampa del 1920, aveva mosse alla legatità
dell'intervento del rappresentante la Causa Regia,
in parte invece nell'eccepire l'incassabilità
dell'intervento stesso "in uno stadio di pura execu-
zione di un giudicato già intervenuto fra le par-
ti principali."

Scuto



Non può invero attribuirsi al presente giudizio la
qualifica di esecutivo, perchè il giudizio del 1.º non
ha esaurito il procedimento dichiarativo, nè è suf-
ficiente a dar luogo ad una pectus già esecutiva
di Prata contro Corlano. Eslo ha ordinato il distac-
co delle 50 maggia al fine d'identificare il corpul
da rilasciare da Corlano a favore di Prata, ma non
ha emesso, nè avrebbe potuto ancora emettere alcun or-
dine di rilascio, prima che, mediante l'omologazio-
ne della perizia, il corpul medesimo si fosse defi-
nitivamente individuato. Per questi ulteriori pro-
cedimenti definitivi, avuta la Corte, avuta l'udisi-
ella facoltà concessale dal capoverso dell'articolo
492 Codice di procedura civile, ha rinviata
la causa al primo giudice.

Ma ove pure l'attuale fosse un giudizio esecutivo,
l'intervento del terzo non sarebbe in esso meno
ammittibile che in un giudizio dichiarativo, poi-
chè il legislatore, nel concedere al terzo, che si abbia
interesse, la facoltà d'intervenire in una causa tra
altre cose, non ha fatta al riguardo alcuna distinzione.
Senella specie il giudizio dichiarativo invece, si tro-
va in tal modo inalterabile, nella sua fase esec-
tiva, non perciò quella facoltà può dispendersi.
Qua infatti è esercitabile finchè la lite tra le parti



principali è ancora versante. L'art. 20 del Cod.
ce di procedura civile determina il momento sino
al quale l'intervento può effettuarsi, ma quel mo-
mento si ripete tante volte quante la causa
viene tra le parti principali riproposta.

La territorialità dell'intervento non ne importa la
inamovibilità e può soltanto riferirsi a dan-
no dell'interventore medesimo, perché questi è tenu-
to ad accettare la lite nello stato in cui la trova.

Osserva che il giudicato formatosi tra i due comu-
ni di Pralta e di Proclano, mediante la senten-
za della Corte del N.º, riportandosi a quella che di-
fe inincapibile confusione, proveniente dagli accen-
tamenti e dai rilievi del dismonio, alla perimie-
tura del Civello, si attese completamente la perizia
riguante l'ultimo, sia in quanto aveva attribuito al-
l'intera montagna demaniale l'esaminiero
le più vertute coerenze indicate da Prata, sia in
quanto nella totalità di essa aveva individuato
l'omonimo demanio risultante dall'incirco
del N.º 53, ritenendo averne rintracciati sul luo-
go tutti i confini.

Per quanto concerne l'individuazione dell'inte-
ra montagna la Corte accolse invece le rife-
ranze della perizia di monio, col riporsi al

Prata



riguardo alla picchia dell'avvocato tecnico di Gio:
Lau, fig.^{na} Rocchi, della quale il Sismundo, anche
neudo si dall'elivere per suo conto a tutto tipo com-
pleto della località, aveva accettata e ribriua-
ta l'ortezza. E secondo la perizia Sismundo e
l'analoga picchia Rocchi, il Pesaminiero, giusta
l'assunto di Gio: Lau, si intende a tutt'uno al val-
lore delle Mpi.

Per l'altra identificazione del dominio reclama-
to da Prata, la Corte si allontano per anche dalle
conclusioni del Sismundo, che aveva ritenuto ine-
sistente, o, ciò che vale lo stesso, inavvicinabile il
voto Sismundo indicato nell'incarico del 1853.
Esa invece fece prevalere le indicazioni di Sismundo
rimane di esclusiva contenute nell'incarico stesso e
a quelle dei confini, meramente approssimative,
incerte e di varia pronuncia, come quella
del confine con Marabati; e, con tale lato cri-
tico, dall'esame della topografia, trasse la per-
suasione che dei confini più prossimi al ter-
ritorio di Prata, indicati nell'incarico per depi-
quare grosso l'incarico e approssimativa-
mente il locale soggetto originariamente al-
l'uso civico della popolazione pratese, tra al-
meno si trovassero. Filippi per tutto che 50.



maggia della montagna Cesaminiero dovesse
rispondere al demanio di Aquila, l'ente in questione
attribuito nell'incendio a Prata; ma, coerente-
mente alle direttive raccolte, si tenne anche che
sarebbe stato vano ogni tentativo di ribiccare con
precisione mediante applicazione di confini: sti-
mò invece essere con eguo criterio temporaneo
riferire come locus certus le cinquanta
maggia site nella parte di Cesaminiero più pro-
fima a Prata, in base al modo più possibile-
mente adatto a conciliare gli interessi delle parti.
Osserva che, precisata ed esclusa in tal mo-
do la portata, il giudizio del 1914, a seguito di
ampie documentazioni ed indagini, venne a
riferire parte integrante del demanio Cesami-
niero anche la zona meridionale a Bosco, si-
no al Vallone delle Opi; contro l'assunto di
Prata che essa fosse invece proprietà all'ariale
della sua Congregazione di Cavità. Convinzione
della contestazione di Prata era tal
punto, tra i due finini, rimanesse preclusa.
In relazione a questa maggiore esclusione
del Cesaminiero in conformità alla parola
precisa espressamente richiamata nel dispositi-
vo della sentenza della Corte, per l'identificazione

Prata



dell'intero Imperio, si sarebbe dovuto operare
il distacco della parte attribuita a Prata. E bene
l'ing. Russo, piú che all'essequio del giudicato, si
appropria, e' egli stesso che lo dichiara, a criteri, siano
pure apprezzabili; di provenienza. Perciò a comple-
mento delle due zone pre-~~stabilite~~ stabilite, a perdita nella sua
piú alta della linea $T^4 - T^6 - T^7$, sulle quali non cade
controversia, non stacco, per integrare le cinquanta
moggia, altro doveva nella parte meridionale
del Peraminiero in emulsione, quindi partendo
di quanto fosse ricorso verso ovest la suddetta
linea $T^4 - T^6 - T^7$; ma invece lo stacco nella par-
te settentrionale del Peraminiero medesimo,
tra $T^1 - T^2 - T^3 - T^4$ e T^5 . In tal modo, e partendo
sempre dal presupposto fermato nel giudicato, che
il Peraminiero debba ritenersi intero sino al vallo-
ne delle Mpi, il distacco delle cinquanta moggia
non venne operato nella sua totalità nella parte
piú prossima al territorio di Prata, né in modo
da conciliare nel miglior modo possibile gli in-
teressi delle parti; e appoiché, se le cinquanta
moggia da staccarsi si fossero integrate in ve-
ce con lo spostamento ad ovest della linea
 $T^4 - T^6 - T^7$, si sarebbero date ai rispettivi de-
manii dell'uno e dell'altro Comune continen-

se più compatte, più regolari e più comode, e linee
di continuazioni meno numerose e meno prolungate,
abitando l'incunearsi di una lunga zona attribui-
ta a Crata nel mezzo del territorio di Girolamo.
Basta uno sguardo alla pianta del Corso per
avvedersi di ciò. [orientali.

La mancanza pertanto di alcune ragioni che per
fanno influire sui rapporti determinati dal giudi-
cato tra i due Comuni, s'impedirebbe in un'altre man-
te la replicazione del Contacco operato in conse-
quenza di simili su accennati. Né sarebbe attua-
bile l'occasione propizia da Crata, che il
Commissario sia competente ed onnipotente soltan-
to le approvazioni del Corso, non anche a negarle
o l'annullazione stessa o a disporre a mezzo
dello stesso o d'altro partito la rinnovazione o la
replicazione. Queste due ultime facoltà sono
implicitamente nella prima; e la Corte d'appello,
rimandando la causa al primo giudice, rimette
a questo tutti gli ulteriori provvedimenti che
a seguito della doppia perizia possono essere
e, per i giudici di giustizia, sono alla commessa
definitiva di ritegno.

Desidero che gli effetti del giudizio tra i due Co-
muni potessero trovarsi tuttora impedi-

mento nell'intervento della Congrega, ove questo
fosse punito. Anche senza l'intervento, innanzi
alla Corte che la emise, di opposizione di terzo avverso
la sentenza del 1841, essendo tale provvedimento
mente facoltativo, la Congrega non è vincola-
ta da quel giudicato ad essa inducuto, e anche senza
intendere tutte le azioni che possono competere per
far valere o far subire un diritto, malgrado e contro
di esso, il diritto di proprietà che pretende avere sulla
zona contestata. Mediante l'intervento essa
è venuta ad investire appunto una rifatto
nuova sua azione in quello assunto, proseguendo
nella lite tra le parti principali. E se il volon-
tario intervento rivela l'accettazione, da par-
te del terzo, della lite nello stato in cui tro-
vasi, non implica altresì rinuncia da parte
sua all'eccezione di mancanza di giurisdizione
e soggettività dell'efficacia del giudicato a soggetti
diversi da quelli tra i quali venne emesso.

Ma la preterita della Congrega non si ravvi-
fa fondata.

Nella località a nord del Vallone delle Capi-
ze ha effettivamente una proprietà perve-
nute dalla soppressa Cappella di S. Nicola
Volentiero. La contestazione cade sulla

continenza di questa.

L'ing^{re} Russo l'ha segnata nella sua pianta, così come l'ha rilevata dalla mappa calabrese, intinta bianca, trovata nella zona boschiva di bassa classe in contenzione, segnata invece in tinta media di rosso a sud del demanio rimasto a Fiorlano, attintato in verde cupo, e mischiata dagli altri due lodi delle proprietà di Stefano e Damiano Deponand, ed di Felice Fortini.

Nel 1896 il perito demaniale Rocchi, il medesimo che in qualità di avvocato tecnico di Fiorlano compilò la pianta cui ha riferito il dispositivo della sentenza della Corte del 1911, procedendo con l'agente Salomone a verifiche delle usanze parziali demaniali nell'interesse del comune di Fiorlano, anche nella bracciante al canone fessaminiere, ritenne indispensabile nella località ove la detta proprietà è situata quella denominata Pozzo del Molino, e, poiché in tale località giunge la risultanza della particella 129 del cadastro proreipio di Fiorlano, la Cappella avrebbe dovuto avere il sexiovale D. 389 di due toluoli, ovvero moggia di baco pataso, calcolate dal Rocchi per $100,76$, e l'assegnazione realmente posseduta invece della suddetta

risultò alla verifica di anni 1686, di terreno incolto, semivolto, scosceso, di unno a servizio della Congrega l'invigilazione dell'annona di ed. 2
anni 1691.

Al giudizio di cui segue che ne seguì, nel 1705,
la convenuta Congrega si limitò ad invocare
l'interdizione della Cappella negli enciavi di Bra-
ta di un servizio di maggior otto, e cioè di quattro
e mezzo campani in un solo incolto con guercie di
mala qualità, nel loco detto Mazzabucco, finì di beni
del Magnifico Michele Forlivi, Carlo Uscio Uscio, e
Marco Uscio Marco Uscio, ed a restituire essere la
località designata per l'uso del Noce di Bra-
ta che Mazzabucco, ed il fondo, al quale gli avocato-
menti del Noce si erano riferiti; proprio quello ora
accennato, e di sua legittima proprietà per una esten-
sione anche maggiore di quella realmente posseduta.
Qua invece la Congrega medesima, ampliando la por-
tata del suo assunto, invoca l'interdizione della Cappella,
nei medesimi enciavi di Bra-
ta, di un altro territorio di maggior
quattro, incolto, petroso e montuoso di mala qualità nel loco
detto Franiniro, finì di beni del Magnifico Antonio Guarnaro
Pescio, Giovanni Battista Padellabile ed il divanico di due laste, ed
ampliando in unica estensione questo territorio l'altro
nel loco Mazzabucco, che avrebbe l'uno in atteso dell'altro

sostiene che la complessiva loro estensione comprenda non solo
l'intero terreno di cui il feudo la trovò nel 1896 in possesso, ma
anche l'ampia adiacente zona boschiva formante oggetto
dell'attuale contestazione.

E se nel 1905, nell'assunto giudiziario di integraz. di fronte
alle apparenze di consistenza della decumazione della
cessione di alienabilità tollerata dalla convenuta Enque,
ed, il funzionario incaricato, in omaggio alla interpretazio-
ne prevalente delle leggi allora in vigore, che a dichiararsi
incompetente, ogni invece non può più costituire diritto
di direzione la competenza di questo funzionario a dirimere
la contestazione attuale, essendo approvata la recente di-
sposizione dell'art. 21 del R. D. L. 28 maggio 1924, n. 157, a
cui si riferisce l'art. 10 della legge di delegazione, la competenza a ogni ve-
tura delle implichi questioni circa la rinuncia alla tolleranza.

Anche l'assunto continua del R. Tribunale del 1905,
riconoscendo l'incompetenza, fosse divenuta giudicata, alla
efficacia di questo do o esse pure quella della nuo-
va norma del Decreto legge, rinviando alla competenza.

Il tenore medesimo dell'assunto della procura ne ap-
pare il mancato. Sei omnium in exceptum che
dichiarazioni della attribuzione di efficacia probante, non è
dato per parità di ragioni incertume le usanze in mo-
do da poter fare ad alcune delle loro emergenze, perche in-
vece ad altre, se non vengono invocati i qualità titoli di

allegabilità devono essere limitatamente alle quads;
la di cui in esistenza invidi: l'ibh posteriori de
si allegare contro le iudicazioni degli incivili a soste,
quod all'allegabilità di fondi conficarsi col demanio per una
maggiore estensione di quella da essi attestata, a meno che non
fossero di questi avuti efficacia di trasmettere il demanio
in albedo, o almeno che non constasse con ogni sicurezza
o presunzione essere l'allungamento di fondi avvenuti a ser-
vizio di altre antiche private proprietà, non giurerebbero. Suo
in delle ipotesi l'ibh, la presunzione che la differenza di
estensione tra le indicazioni del incivile e quella di altri
successivi rivelino un'impugnazione già perpetua o da
tempo è inidoneabile, e, ~~per~~ l'indivisibilità e l'im-
possibilità del demanio, non vi ha bisogno di
tempo che possa conferire privilegio ai posteriori l'ibh
sugli incivili, i quali costano come peraltro, in ogni
indagine circa l'allegabilità o la demanialità delle
terre, il punto di partenza, per la difficoltà, il più delle
volte inidoneabile, di un'assunzione l'ibh più an-
tichi, e nel tempo stesso il punto d'arrivo, per l'im-
possibilità, l'incivili e l'assunzione l'ibh, di
riferirsi a prendere in considerazione l'ibh
e documenti successivamente ad essi formati.
Ora, se le emarginazioni incivili, invocate dalla
pungente, si riferiscono complessivamente ad

una abitazione non superiore alle stadii in mozza, non
possuo valere quale titolo di proprietà anche per
la enorme eccedenza di terreno su cui esse costruo-
veria. Vero è che la zona in contestazione non è
stata misurata; ma il rilievo di un tecnico, quale
è il colonnello, che nella sua relazione di proprietà giudica
che, alla misura, essa si rivela trovarla anche mag-
giore della remanente mozza all'abitabile; l'attribu-³
zione di una tale intenzione da parte dello stesso
comune di Tratta, ed ora anche da parte della fu-
nerea, con l'appoggio di documenti all'uopo pro-
vati; i rapporti di proporzioni che anche un perito
non può trarre dalle piante, pochi il fuso, basta-
no a dare ricorro contro della cospicua differen-
za, senza bisogno d'aver ordinature e di calco-
li di precisione.

Immediato poi l'assunto della funerea il
separato all'istante anch'ancora dei due terri-
torii, senza indicazione di confinazione re-
ciproca e senza indicazione di un sol confine
comune; l'analogia costante separata anno-
tazione di effinei hilanci dell'ente; la diversa
denominazione loro data; e l'ancora invece chia-
ramente aquire che essi non sono già due ap-
partamenti di un unico medesimo fondo, ma due

fandi di fondi e vendita di tua locof.

Quintamente, nell'assunto giudicio di reintegra
del 1705, il Commissario di partito e virtuale che,
ai fini dell'indifferenza con quello in corso ex
fra del fondo Marra bucco, in viale negli onciarii,
dovesse prevalere su tutti gli altri elementi, due questi o
contenuti; quello dei confini; e avendo, quanto a que-
sti, per gli esatti iulivi contenuti nella sua cartina, e
risultata riponenza su gli attuali e quelli risultau-
ti degli onciarii, e visto ai fini della competenza non
incompente l'occasione di allargarla sollevata dal
la Congregazione, relativamente al suddetto fondo.

Ma per l'altro fondo Esaminato, del quale si fa cenno
nella cartina attuale, non può allo stesso modo ac-
crementarsi: i confini rispetto ad esso giudici negli on-
ciarii non sono con certezza individuabili. Ad ogni
modo dagli onciarii i relativi appaiono; solo il
magnifico N. Giovanni Riccio quanto Giovanni Battista
da Conturbabile risultano possessori di terreni in lo-
colità ben lontane da quella che secondo gli onciarii
cessivi ripone alla delimitazione di Marra bucco,
per poter ammettere la congiunzione delle due mo-
rtele proprietà della cappella in un unico fondo.
Nella rivela, il fondo Esaminato della cappella
è indicato siccome sito in loco Esaminato di suo

minuzione colera, più determinata e particolare
nell'altre, e riferibile incontrastabilmente a località
esclusiva della zona in cui si verificò. E la Cappella,
risulta avere ad avere avute in passato altre proprie-
tà in altri diversi della detta zona. Sen Zaccarolo
è ovvio, infine, il rilievo che la Congrega non si an-
rebbe limitata a dichiarare nel giudizio del 1405 il suo
tito di proprietà sulle sole maggiori otto fondo
Massabucco nella zona a nord del Vallone delle Api,
qualora invece, in base agli altri documenti che vi si
guarda a quello invece, avesse potuto davvero giusti-
ficare l'attribuzione della maggiore esclusione di mag-
giora dodici, complessivamente risultante dalla fusione
del suddetto fondo con l'altro Capominiere.

Seni istanza degli avvocati possono fornire pertanto
tito di legittima proprietà a favore della Congre-
ga nel rimanente della zona sopra accennata per
non più di otto maggiori. Quanto quale che siano le loro
vindicazioni non potrebbero prevalere, lo si è già
sopra notato, quelle di titoli posteriori, specie
emanati dalla Congrega medesima, come le pe-
nienze spaziosissime; ad altra propria acquisto,
che essa ha esibite; né il fatto del possesso di una
maggiora esclusione, che volse a rinvocarsi dalle le-
gittime anche nella causa contro i Di Zaccarolo,

accanto ad un'operazione di costo in danno di un, lati,
fauo, del Pio Ente, o da altri elementi. Non va trascurato
invece in tale riguardo il rilevare come, più che
dal giurista che sentiva al demanio di restituire al
la Congrega parte dei già menzionati beni della sop-
pressa Cappella, da lui vengano a scoppi di benificenza,
la concessione di beni restituiti, sarebbe potuta ri-
sultare dal relativo verbale di restituzione, e questo
invece non si è occorso esibire.

Le dette maggiorazioni stabilite non posso-
no ubi vi si, se non nella parte ad occidente del
Casaminiero, dove appunto, secondo le mappe
del catasto e la planimetria compilata sulla scorta
la Sig. n. del P. n. e, e da lui rilevata la pro-
pria della Congrega, tra i suoi detti demanio, e,
coll' appunto lati, i beni di fratini e dei fratelli
di Leonardo. Contro questi ultimi la Congre-
ga ebbe molti anni addietro a promuovere giu-
dizio di revindia per usurpazioni subite, nelle
quali potrebbe trovarsi forse spiegazione
Celle differenze tra l'estensione del fauo May-
zabucio della Cappella e il lati degli in-
civili, quella ripartita in tanti anni che
in maggio nel catasto provvisorio di Prata, o
vero per due maggiorazioni nel lati in quello prov-

rispetto di Gioianno, se l'orso del Notaro è davvero
da giustificare con Mazzabucco, l'altra vi-
levata nelle mappe del catasto geometrico, e
l'altra, infine, verificata nel 1890 dal Spe-
chi nell'effettivo possesso della famiglia.
Comunque, ciò che qui prima si dice è che,
per quanto il confine delle dette otto moggia, al
massimo, di proprietà della famiglia col de-
manio feudale non voglia spostarsi verso
est, esso non può mai giungere sino alla linea
di distacco del terreno in favore di Crada, che la
Gioianno viene reclamata in utilità del
l'operato del Puffo. Comunque che median-
te questa rettifica possa essere intaccata
la proprietà della famiglia in barche.
Perché quindi il diritto dell'ute Puffo, in quanto
può ritenersi giustificato, non può ripulire
preziosità dalla rettifica stessa, questa due
dove è avvenuta in contemporanea al punto
formatosi tra i due fiumi, il Saraceni e il
dei di tecnica in materia di divisioni di terre.
Osserva che le spese seguono la socumbenza,
e socumbenti sono il primo quanto la
Compagnia di famiglia di Crada. Ma, poiché
l'intervento di questa ultima non ha impor-

tutto alcun agguario delle spese, che le opposi-
zioni anche del solo comune di Quarta al di
stacco giustamente reclamato da Girolamo,
avrebbero sempre egualmente comportate,
l'onere della rivolta può egualmente re-
sultargli a carico del solo comune di Quarta.

Per questi motivi

Il Commissario civile procuratore del
le parti, respinta ogni contumacia istanza
e eccezione, ammette l'intervento della pu-
prega di Savio di Quarta, ed accoglie l'istan-
za in data 2.° ottobre 1891 del comune
di Girolamo, contro il comune di Quarta
Sannita.

Per lo effetto ordinò redigere un istac-
co delle cinquanta moggio del dema-
nio Sannitico in favore di Quarta San-
nita, operato dal perito sig. Alfredo
Pusso, giunta la relazione e la pianta
alligata, depositate nell'ufficio munici-
pale della Repubblica di Caserta il 25
novembre 1890, nel senso che, fermo
rimanendo il distacco operato per quan-
to concerne le parti di demanio ad-
est della linea T.5. T.4. T.6 e T.7 della

più alta suddetta, per integrare le cinquanta
moggia, alla zona dal Fusco staccata al.
C'è poi a nord tra T^{-1} T^{-2} T^{-4} T^{-5} e T^{-3} , si sostituisce
altre di equivalente estensione a sinistra
della linea T^{-4} T^{-6} T^{-7} , e lungo questa,
fino a raggiungere la proprietà di Valle Ni-
cola di Suborio ed il Valone Valle delle Api,
mediante l'analogo eccedente spartimen-
to della linea meridiana T^{-4} T^{-6} T^{-7} verso
ovest. — Conseguentemente ordina che l'ing.
Adriano Beale presidente in Napoli.
Piazza Nicola Amore 14, precitato il
giuramento e compia le operazioni di
rettificazione del ditto con i suoi sopra indicati,
e depositi quindi analoghe relazioni con copia
di pianta nella rispettiva di questo Comune
riunito nel termine di giorni sessanta dall'inizio
delle sue operazioni. ^{In quanto ad esso Commissario}
Comanda il Comune di Città Sanmita a inviare
a quello di Soriano le app. del presente giudizio.
Così deciso in Napoli nella sede del Comitato
tom. Vic. Montebone, n. 5, il 15 giugno 1896.

Il Commissario

Il Segretario con le funzioni

Il Cancelliere

Carlo Di Stefano

Di Stefano



Publicata all'udienza del 26 giugno
anno 1926 nei termini di legge.

Il Segretario con funzioni
di Cancelliere

F. Filiani

